

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAGLIARI-ORISTANO**

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N.	003	Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del D.p.r.28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cagliari - Oristano
del 01.03.2018		

Il giorno 01 marzo 2018, in Cagliari, nella sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, il dott. Enrico Salvatore Massidda, Commissario *ad acta* della costituenda Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano, adotta la seguente determinazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’art.10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 il quale prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione di nuove Camere di commercio mediante soppressione delle Camere interessate dal processo di accorpamento;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante la disciplina in materia di “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, regolarmente registrato in data odierna ed emanato, in sostituzione del decreto dell'8 agosto 2017, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017, il quale ha confermato sia l'istituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano, sia la nomina, quale Commissario ad acta, del Dott. Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale della Camera di commercio di Oristano;

Accertato che il nuovo decreto individua il 1° marzo 2018 quale termine per l'avvio delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano;

Considerato che all'art. 2 del soprarichiamato decreto si prevede che la nuova Camera di commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e che gli organi della Camera di commercio di Cagliari e della Camera di commercio di Oristano decadono dalla data di insediamento del Consiglio della nuova “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari- Oristano”;

Visti i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

Atteso che al Commissario ad acta, con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, viene assegnato il compito:

- di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano”;
- di svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione;
- di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano”, le designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 580 del 1993;

Vista la determinazione del Commissario ad acta n. 1 del 1 marzo 2018 con la quale è stata adottata la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione del Commissario ad acta n. 2 del 1 marzo 2018, con la quale è stato adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano;

Viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico 4 ottobre 2011 prot. n. 0183847; 5 marzo 2012 prot. n. 0056939; 24 maggio 2012 prot. n. 0121215 e 7 marzo 2014 prot. n. 039517;

Vista la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sulla documentazione presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1. di adottare il “Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del Dpr 28 Dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano alla costituzione del Consiglio della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
3. di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all’Albo informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari e di Oristano, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009 e successive modifiche e integrazioni.

1 marzo 2018

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI-ORISTANO

Allegato n. 1 all'articolo unico dello Statuto della costituenda Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano
(approvato con determinazione del Commissario ad acta n.2 del 28.02.2018)

Composizione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano

<i>Settore</i>	<i>Numero Consiglieri</i>
Agricoltura	4*
Artigianato	4
Industria	3*
Commercio	7*
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	5
Altri settori	1
<i>Totale seggi dei settori economici</i>	30
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei Consumatori e degli utenti	1
Rappresentanza dei liberi professionisti	1
<i>Totale complessivo</i>	33

** di cui uno per le piccole imprese*

IL COMMISSARIO AD ACTA
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI-ORISTANO

Disciplinare controlli sulle dichiarazioni presentate ai fini della procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale

Approvato con determinazione del Commissario ad acta n. 3 del 01.03.2018

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori nelle procedure per la costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2018, finalizzate a rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione/associazione concorrente per la ripartizione dei seggi del Consiglio camerale.
2. Il disciplinare definisce inoltre i controlli su dati e informazioni di proprie banche dati per la verifica di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1. I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e ad assicurare la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2

Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali o a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli sono preventivi o successivi a seconda che siano effettuati durante il procedimento o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Articolo 3

Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
 - g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI-ORISTANO

2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Responsabile del procedimento informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 articolo 5 del D.M. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dalla Camera di Commercio non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. E' facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere S.c. p. a.

Articolo 4

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. Sono oggetto dei controlli a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in conformità all'allegato B del D.M. 156/2011 dalle organizzazioni imprenditoriali, contenenti l'elenco delle imprese associate dichiarate, e riguardano in particolare:
 - a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
 - b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2016-2017.
2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 imprese e con un minimo di 5 imprese per organizzazione imprenditoriale. Il campione è estratto utilizzando una procedura dedicata di estrazione casuale all'interno di un intervallo specificato.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata con ricevuta di ritorno, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale e/o sul pagamento della quota associativa, risulta un difetto pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.
5. Se anche a seguito dei controlli effettuati sul raddoppio del campione, risulta un difetto pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, si procederà ad un controllo puntuale sugli elenchi trasmessi dall'organizzazione.
6. In ogni caso, laddove il controllo effettuato sull'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale e/o sul pagamento della quota associativa abbia esito negativo, le relative imprese non concorreranno alla rappresentatività dell'organizzazione imprenditoriale.

Articolo 5

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. Sono oggetto dei controlli a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in conformità all'allegato D del D.M. 156/2011 dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, contenenti l'elenco degli iscritti dichiarati, e riguardano in particolare:
 - a) l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori;
 - b) il pagamento da parte dell'iscritto di almeno una quota annuale di adesione nel biennio 2016-2017.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI-ORISTANO

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 30 iscritti e con un minimo di 5 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto utilizzando una procedura dedicata di estrazione casuale all'interno di un intervallo specificato.
3. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata con ricevuta di ritorno, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Se, a seguito del controllo a campione sull'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e/o sul pagamento della quota associativa, risulta un difetto pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata.
5. Se anche a seguito dei controlli effettuati sul raddoppio del campione, risulta un difetto pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, si procederà ad un controllo puntuale sugli elenchi trasmessi all'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori.
6. In ogni caso, laddove il controllo effettuato sull'iscrizione all'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori e/o sul pagamento della quota associativa abbia esito negativo, i relativi iscritti non concorreranno alla rappresentatività dell'organizzazione sindacale o associazione dei consumatori.

Articolo 6

Criteria per la tutela della riservatezza dei dati trasmessi

1. I controlli a campione saranno effettuati anche tenendo conto delle indicazioni che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 183847 del 4 ottobre 2011, ha fornito al fine di contemperare l'effettiva rilevanza di tali verifiche con l'esigenza di riservatezza dei dati associativi, oltre che allo scopo di evitare un inutile appesantimento della procedura.
2. In applicazione della nota citata al punto precedente, i controlli a campione non avranno luogo in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate per il medesimo settore.

Articolo 7

Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogniqualevolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni e dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore.